

Ordinanza
sul rimborso dei contributi pagati da stranieri
all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
(OR-AVS)¹

del 29 novembre 1995 (Stato 3 dicembre 2002)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000² sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);

visto l'articolo 154 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1946³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),⁴

ordina:

Art. 1 Principio

¹ Gli stranieri originari di Paesi con i quali non è stato concluso alcun accordo, nonché i loro superstiti, possono chiedere il rimborso dei contributi pagati all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, se questi contributi sono stati pagati complessivamente per almeno un anno intero e non danno origine ad un diritto alla rendita.

² Determinante è la cittadinanza al momento della domanda di rimborso.

Art. 2⁵ Momento del rimborso

¹ Il rimborso dei contributi può essere chiesto appena l'interessato non è più affiliato all'assicurazione, presumibilmente in modo definitivo, ed egli stesso nonché il suo coniuge e i suoi figli d'età inferiore ai 25 anni non abitano più in Svizzera.

² Qualora figli maggiorenni d'età inferiore ai 25 anni rimangano in Svizzera, il rimborso dei contributi può nondimeno essere chiesto se tali figli hanno concluso la loro formazione.

Art. 3 Diritto dei superstiti

In caso di decesso il diritto al rimborso spetta alla vedova o al vedovo. Qualora il decesso non dia diritto ad una rendita per vedovi, gli orfani possono chiedere il rimborso.

RU 1996 688

¹ RU 1996 1532

² RS 830.1

³ RS 831.10

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3717)

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3344).

Art. 4 Ammontare del rimborso

¹ Sono rimborsati soltanto i contributi effettivamente pagati. Non sono concessi interessi; è salvo l'articolo 26 capoverso 2 LPGA.⁶

² Nei casi di cui all'articolo 29^{quinquies} capoverso 3 lettera c LAVS, la domanda di rimborso dà luogo a una ripartizione dei redditi. Determinanti per la fissazione dell'importo rimborsabile sono i contributi conteggiati in base alla ripartizione dei redditi.⁷

³ I contributi versati dagli stranieri dopo il compimento dell'età ordinaria di pensionamento non vengono rimborsati. Le rendite già percepite sono dedotte dall'ammontare del rimborso.

⁴ Il rimborso può essere rifiutato qualora superi il valore attuale delle prestazioni future dell'AVS che potrebbero spettare ad una persona che ha diritto a una rendita e si trova nella stessa situazione.

⁵ I contributi versati dall'ente pubblico agli stranieri non sono rimborsati. Essi saranno restituiti su richiesta all'ente pubblico.⁸

Art. 5⁹**Art. 6¹⁰** Effetto

I contributi rimborsati e i corrispondenti periodi di contribuzione non danno più alcun diritto nei confronti dell'AVS e dell'AI. I contributi non possono essere nuovamente versati.

Art. 7 Estinzione e prescrizione

Il diritto al rimborso si estingue con la morte dell'avente diritto. Si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è verificato l'evento assicurato.

Art. 8¹¹ Competenza e procedura

¹ La domanda di rimborso è di regola presentata presso la Cassa svizzera di compensazione.

² Prima di lasciare la Svizzera, il rimborso può tuttavia essere chiesto presso la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3717).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3344).

⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2764)

⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 20 set. 2002 (RU **2002** 3344).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3344).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3344).

³ Gli articoli 122, 123 e 125 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947¹² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) si applicano per analogia alla determinazione e al versamento dei contributi rimborsabili.

⁴ I contributi rimborsabili sono versati soltanto se tutti i redditi dell'attività lucrativa del richiedente sono registrati nel conto individuale (art. 138 e 139 OAVS).

⁵ Le spese derivanti dal trasferimento di contributi all'estero sono a carico del destinatario.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 14 marzo 1952¹³ sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è abrogata.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

¹² RS 831.101

¹³ [RU 1952 289, 1957 431, 1972 2338 n. IV, 1978 420 n. II 5, 1996 208 art. 2 lett. p.]

